



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 27/06/2022

OGGETTO:

Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare.
Determinazioni per alienazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 18:30 e segg., presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d. COGNOME E NOME

1	FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
2	CATANIA	ENZA
3	REGOLO	NUNZIATINA
4	FRANCO	SEBASTIANO
5	RIPA	MARIA ROSA
6	BRUNNO	LORENA
7	SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
8	CARNAZZO	GIUSEPPE
9	RAUDINO	GIOELE
10	DEMMA	GIUSEPPE
11	CIAVOLA	ANGIOLETTA
12	FAVARA	MASSIMILIANO
13	CRISCI	MAURIZIO
14	NICASTRO	GIUSEPPE
15	SCOLARI	LAURA
16	NIGRO	PAOLO

presente	assente
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
	x
	x
	x
	x
x	
x	
x	

Assume la Presidenza il **Dott. GIOVANNI FUCCIO SANZA'** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

Si passa a trattare l'argomento aggiuntivo all'o.d.g., avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione".

Il Presidente informa l'aula che la proposta di deliberazione è accompagnata dal parere favorevole della IV Commissione Consiliare Permanente "Bilancio", convocata per il 21/06/2022 e, successivamente, aggiornata al 24/06/2022.

Il Presidente, in assenza di interventi, pone ai voti la proposta: approvata all'unanimità.

Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività:

Approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER
ALIENAZIONE.**

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 20.05.2022

Il Responsabile dell'Area V

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 20-05-2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Allegata alla delibera di Consiglio comunale
n° 17 del 27 GIU 2022

Il Sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, propone al Consiglio Comunale la seguente proposta, avente per oggetto:

Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione"

PREMESSO CHE:

- l'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
- il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare;
- come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

VISTA la relazione tecnica (all. A) redatta dal responsabile dell'Area V che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la delibera n. 98 del 19/09/2018 con la quale la Giunta Municipale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 19/09/2018, accertandole come da allegato A, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, evidenziando che non vi erano partecipate da alienare;

VISTA la Legge Regionale n.19 del 11/08/2015, con la quale sono state istituite le Assemblee Territoriali idriche (ATI) per il trasferimento delle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12/02/2016, in attuazione dell'art. 3, comma I, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, con il quale sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002 e, pertanto, per quanto attiene l'ATI di Siracusa, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

VISTO lo statuto dell'ATI Idrico di Siracusa approvato dai Rappresentanti dell'Assemblea con

deliberazione n. 3 del 19/12/2016;

ATTESO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell' art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare;

ATTESO che il Comune, fermo restando, quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Per le superiori motivazioni,

PROPONE

Al Consiglio Comunale


APPROVARE, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che nell'anno 2021 non vi sono partecipazioni da alienare né da liquidare;

DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.20 c.1 del D.Lgs.175/2016 e s.m.i, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 L.R. n. 44/91.

Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Stefio)





CITTÀ DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V AMBIENTE - PATRIMONIO - PUBBLICA
ISTRUZIONE

Allegato A)

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2020

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE
4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Carlentini, delibera di Giunta Municipale n. 86 del 12/11/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione n. 98 del 19/09/2018 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P..

Con la Legge Regionale n.19 del 11/08/2015 sono state istituite le Assemblee Territoriale idriche (ATI) per il

trasferimento delle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Con Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016 dell'Assessore regionale per l' Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12/02/2016, in attuazione dell' art. 3, comma I, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19 , sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002 e, pertanto, per quanto attiene l'ATI di Siracusa, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
SOCIETÀ CONSORTILE S.p.a. SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA	Diretta	Gestione Rifiuti	4,15	Costituzione di Società Consortile per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti obbligatoria per legge. Con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 26/02/2013 è stato approvato lo statuto e l'atto costitutivo della Società Consortile S.p.a. SRR A.T.O. Siracusa Provincia

<p>ATO RIFIUTI SRI S.P.A. - posta in liquidazione</p>	<p>Diretta</p>	<p>Raccolta, Trattamento Smaltimento Rifiuti</p>	<p>4,15</p>	<p>La Società costituita per legge per l'attività di gestione rifiuti dei comuni della Provincia di Siracusa è stata posta in liquidazione in ottemperanza ad una norma regionale che ha disposto la messa in liquidazione degli ATO.</p> <p>La liquidazione è stata regolarmente trascritta nel Registro delle Imprese e con la data del 27/12/2010 è stato nominato il Liquidatore, ancora in carica, nella persona del Presidente uscente del C.d.A.</p> <p>La Società, su specifica disposizione delle Regione Siciliana, ha continuato ad operare regolarmente, nonostante lo stato di liquidazione.</p>
---	----------------	--	-------------	---

<p>ATO 8 IDRICO, Servizio Integrato - posta in liquidazione</p>	<p>Diretta</p>	<p>Servizio Idrico Integrato</p>	<p>2,34</p>	<p>Il Consorzio è stato costituito per legge in 13 novembre 2003 fra i comuni della Provincia di Siracusa per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito provinciale di Siracusa.</p> <p>Con la Legge Regionale n.2/2013 è stato disposto che le autorità d'ambito dei servizi idrici integrati sono state poste in liquidazione.</p> <p>Con la medesima legge ed ulteriori disposizioni legislative la Regione Sicilia ha affidato le operazioni di chiusura e di liquidazione del Consorzio ATO Idrico di Siracusa ai Commissari Liquidatori nominati dalla Regione.</p> <p>Il Consorzio, su specifica disposizione della Regione Siciliana, ha continuato ad operare regolarmente, nonostante lo stato di liquidazione.</p>
---	----------------	--------------------------------------	-------------	---

ATI di SIRACUSA Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa	Diretta	Servizio Idrico Integrato	4,49	Assemblea territoriale idrica (ATI) istituita con la Legge Regionale n.19 del 11/08/2015 per il trasferimento delle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Lo statuto dell'ATI Idrico di Siracusa è stato approvato con deliberazione n. 3 del 19/12/2016. L'art. 4 del medesimo statuto stabilisce la quota di partecipazione all'ATI del Comune di Carlentini, pari a 4,49%, determinata in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento.
---	---------	------------------------------	------	--

Dalla ricognizione effettuata come risultante da quanto sopra relazionato, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute, in quanto trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge;

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad

adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento, ma anche i precedenti atti adottati dall'ente, in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il questo Ente ha da tempo avviato un percorso di ricognizione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

Provvedimenti	Oggetto
Delibera G.M. n. 86 del 12/11/2015	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014) e delle fondazioni, enti, istituzioni e organismi comunque denominati (L.R. 7/2011)
Delibera G.M. n. 25 del 17/03/2017	Integrazione alla relazione tecnica e al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Carlentini, ai sensi di legge n.190/2014. Delibera n.61/INPR della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana
Delibera G.M. n. 24 del 22/03/2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione"
Delibera G.M. n. 87 del 22/09/2017	Bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica" Comune di Carlentini - Individuazione dei componenti del perimetro di consolidamento
Delibera G.M. n. 98 del 19/09/2018	Integrazione di G.M. n. 24/2017 avente ad oggetto " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione"

4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione n. 98 del 19/09/2018 e in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n.19 dell'11/08/2015 e ss. mm. ii. , si da atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione.

Il Responsabile Area V

(Arch. Giovanni Spagnolello)



VERBALE N° 6 DEL 24.06.2021

Il giorno ventiquattro del mese di Giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 10:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione.
- 2) Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett. e) per procedura di somma urgenza e di protezione civile ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, conseguenti al crollo dell'immobile di Via Duilio e Ronco XII di Via Fontenuovo – Intervento sostitutivo;
- 3) Riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194 comma 1 lett. a) Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – derivanti da Sentenze da parte del Giudice di Pace di Lentini, avverso ai verbali di contestazione, ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada;

Alle ore 10.00 sono presenti il Presidente della Commissione Ripa Maria Rosa, Giuseppe Nicastro e Laura Scolari, sono assenti Catania e Carnazzo.

Partecipano alla seduta i Dirigenti Ingalisi, Campagna, Sorbello e Spagnolello.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Sig.ra Donatella Ossino.

Si passa a trattare il primo punto posto all'o.d.g.

Dopo ampie delucidazioni, i membri della Commissione esprimono parere favorevole.

Si procede alla trattazione del secondo punto all'o.d.g., il Geom. Ingalisi relaziona sulla proposta

ed insieme ai Consiglieri presenti si stabilisce di rinviare l'argomento.

Per quando riguarda il terzo punto posto all'o.d.g., dopo un'ampia delucidazione fornita dal Comandante dei Vigili Urbani Campagna, dal punto di vista tecnico si è ritenuto opportuno rinviare la Commissione a data da destinarsi per ulteriori chiarimenti.


La seduta viene chiusa alle ore 11.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti



La Segretaria verbalizzante



Il Presidente della IV Commissione



Letta, approvata e sottoscritta.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
DOTT.SSA ENZA CATANIA**

Enza Catania

**IL PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI FUCCIO SANZA'**

Fucchio

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

Daniele Giamporcario

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Lì, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 27 GIU 2022

Lì, 27 GIU 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____